

TI_GERICHTE 38.2013.70 vom 28. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.70_d20131028

FR: TI_GERICHTE 38.2013.70 du 28 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2013.70 del 28 ottobre 2013

Regeste

Sosp. dal dt all'ind.di disoccup.Assic.,il 18.10.13 h 9 quando era previsto un coll.di consul.,era malata.Amm.non sanzionato x assenza,bensì x non aver tempestiv.avvisato.Preso conttato con URC il 21.10.13 solo dopo aver ricevuto rich.di giust.Sanz.di 5 gg,visto che 4 mesi prima già sosp.,confermata

Erwägungen

E. 1

lettera d LADI. L'Alta Corte ha così annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata ad un appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di tedesco. Inoltre, secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva inviato al consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale proposito, non era necessario che gli telefonasse. 2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 2.5. Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54). In una sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in particolare rilevato: " (...) Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von grundsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform." (STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R.,

pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg. 2.6. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998). Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale. La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D). Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49). Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.7. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 è stata convocata per un colloquio di consulenza previsto per il 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 (cfr. doc. 1). L'assicurata non si è presentata all'appuntamento con il consulente del personale in quanto era "malata a casa con influenza intestinale" (cfr. doc. 1 e allegato certificato medico del dr. med. _____ del 21 ottobre 2013 che attesta un'inabilità al lavoro del 100% dal 17 ottobre 2013 al 19 ottobre 2013), rispettivamente "mi trovavo a letto con febbre alta, nausea e avevo passato la notte stando male" (Doc. I). Con la decisione su opposizione qui impugnata l'amministrazione non ha sanzionato l'assicurata per l'assenza al colloquio di consulenza, bensì per non avere tempestivamente avvisato l'URC di _____ (sul tema cfr. STCA 28.2013.57 del 13 febbraio 2014). Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che confermare, nel suo principio, la decisione dell'URC di _____ in quanto la ricorrente non solo non ha avvisato (o direttamente o tramite un suo conoscente o familiare, cfr. doc. A2 "giovedì 17 mi sono sentita male mentre ero al lavoro e sono stata portata a casa nel pomeriggio") ma ha preso contatto telefonico con l'amministrazione il 21 ottobre alle 10:52 (cfr. doc. A3) soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013 (cfr. doc. 1a). Anche i 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione devono essere confermati in quanto, quattro mesi prima, la ricorrente era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro (cfr. doc. III). In simili condizioni la decisione su opposizione del 15 novembre 2013 deve

essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.